

Cass. civ. sez. III del 27 settembre 2017 n. 22457

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 cod. civ. e degli artt. 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002. In particolare, il ricorrente sostiene che la dicitura «interessi legali» contenuta nel titolo esecutivo deve essere riferita agli interessi dovuti per legge in relazione alla natura del credito e che, pertanto, la stessa va intesa nel senso che sulle somme dovute per prestazioni professionali vanno applicati gli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, anziché quelli "ordinari" previsti dall'art. 1284 cod. civ. Sarebbe quindi illegittima l'interpretazione del titolo esecutivo fatta propria dai giudici di merito, i quali hanno invece affermato che, in mancanza di qualsiasi ulteriore specificazione, l'espressione «oltre interessi legali» rinviasse al saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 cod. civ. e non a quello speciale indicato dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002.

Il motivo è infondato.

La corte d'appello nella sostanza ha ritenuto che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha inteso qualificare espressamente gli interessi legali come dovuti ai sensi dell'art. 1284 cod. civ.: in tal senso deporrebbe la mancata citazione del d.lgs. n. 231 del 2002 e la data di decorrenza degli stessi, espressamente indicata «dalla domanda giudiziale» anziché, secondo quanto previsto dal menzionato d.lgs. n. 231 del 2002, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura.

Tale interpretazione del titolo esecutivo appare corretta.

Infatti, non viene qui in rilievo la questione se l'A. avesse diritto, in astratto, agli interessi al saggio e con la decorrenza previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, quanto piuttosto se tale diritto gli è stato riconosciuto nel giudizio di merito nel cui ambito si è formato il titolo esecutivo. Ciò in quanto al giudice dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. non è consentita l'integrazione o la correzione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, i cui eventuali errori dovevano essere rimossi impugnandolo.

Nella specie, come correttamente rilevato dalla corte d'appello, il titolo esecutivo conteneva la condanna agli interessi legali "generici", quelli di cui all'art. 1284 cod. civ. Ciò non solo perché - come evidenziato nella sentenza impugnata - la decorrenza è fissata dalla domanda giudiziale, ossia secondo il criterio generale e non in base a quello specifico previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002. Appare altrettanto decisiva l'assenza, nel titolo esecutivo, di qualsiasi riferimento alla normativa speciale di derivazione comunitaria.

Va infatti affermato il principio secondo cui il giudice del merito deve indicare che specie di interessi legali sta comminando, non potendosi limitare alla generica qualificazione in termini di "interesse legale" o "di legge", con la conseguenza che qualora non vi abbia provveduto, si devono intendere dovuti solamente gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., essendo quest'ultima

norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale (v. in tal senso, sia pure sotto la diversa angolazione della non eseguibilità nel territorio della Comunità Europea della sentenza che non contenga la superiore specificazione, Sez. 3, Sentenza n. 9862 del 07/05/2014, Rv. 630999). Difatti, l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversa da quelli di cui all'art. 1284 cod. civ. presuppone l'accertamento nel merito degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale. Un simile accertamento attiene al merito della decisione e non può essere risolto in sede esecutiva.

In conclusione, nella misura in cui l'A. non avesse condiviso la decisione contenuta nel titolo esecutivo, avrebbe avuto l'onere di impugnare la decisione di merito, non potendo chiederne l'integrazione o la correzione al giudice dell'esecuzione. Egli avrebbe dovuto impugnare la sentenza che ha deciso sull'opposizione a decreto ingiunti vo, anziché rinviare la questione alla fase esecutiva.